

Denuncia

1. Ciascuna Parte Contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite i canali diplomatici o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2. Detta denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte Contraente.
3. A seguito della denuncia del presente Accordo, le Parti Contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni ottenute ai sensi dell'Accordo stesso.

Il presente Accordo opera sulla base della legislazione interna di ciascuna Parte e in conformità degli obblighi di diritto internazionale applicabili e, per quanto riguarda l'Italia, in conformità degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Monaco il 2 marzo 2015, in due originali, nelle lingue italiana, francese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana,
l'Ambasciatore d'Italia
nel Principato di Monaco,

Antonio Morabito



Per il Governo del Principato di Monaco, il
Ministro degli Affari Esteri
e della Cooperazione,

Gilles Tonelli

